



COMUNE DI TESENNANO
(Provincia di Viterbo)

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA
URBANA**

2010

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 02.10.2010

TITOLO I

PERMESSI MUNICIPALI E SUOLO PUBBLICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

FINALITA'

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti in base al d.lgs. (decreto legislativo) del 18/08/2000, n.267. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e ad un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza pubblica e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Il Sindaco può emanare, mediante pubblici avvisi, le disposizioni di carattere generale e particolare, che eventualmente accorressero per l'applicazione di talune norme del presente regolamento e le altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana.

Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dai funzionari ed agenti elencati nel seguente articolo.

ART. 2

AMBITO DELLE APPLICAZIONI

La disciplina regolamentare si applica in genere al territorio comunale comprensivo del suolo pubblico, di proprietà privata ma gravato da servitù di pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, di parchi e giardini pubblici, dei monumenti o beni di particolare valore artistico, culturale e religioso insistenti su aree pubbliche o aperte al pubblico, dei luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti, delle facciate e manufatti esterni di edifici la cui stabilità e decoro necessita di salvaguardia, degli impianti in genere di uso comune, delle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica, tutela del decoro urbano e dell'ambiente.

ART. 3

VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato al corpo dei vigili urbani, cui sono demandate anche le mansioni inerenti all'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa in materia di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 19 del D.P.R. (decreto del Presidente della Repubblica) 24 luglio 1977, n. 616.

Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco e viene svolto tramite il corpo della polizia municipale, dai funzionari preposti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del cpp (codice di procedura penale), nell'ambito delle rispettive mansioni.

Ai sensi della legge del 26 novembre 1981 n. 689 essi possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro di polizia giudiziaria.

Le cose sequestrate o confiscate sono registrate, custodite, alienate o distrutte secondo la procedura prevista dal dpr del 22 luglio 1982 n.571.

CAPO II PERMESSI MUNICIPALI E SUOLO PUBBLICO

ART. 4

LICENZE E AUTORIZZAZIONI – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno, in ogni caso, rilasciate per scritto e accordate:

- a) personalmente al titolare, oppure al rappresentante legale della società, dell'ente o associazione interessata;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo da parte dei titolari di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi;
- d) con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

ART. 5

SUOLO PUBBLICO – DEFINIZIONE

Per suolo pubblico, agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, s'intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nelle piazze eccetera, nonché dalle aree di proprietà privata soggette a servitù d'uso o di passaggio pubblico o comunque aperte al pubblico transito.

E' proibita qualunque alterazione od occupazione di aree pubbliche e degli spazi sopra e sottostanti, senza il permesso dell'autorità comunale.

Quando si tratti di suolo o spazio di proprietà privata di cui al primo comma, occorre anche il consenso del proprietario.

Le occupazioni momentanee, per le quali non occorre il rilascio del relativo permesso devono limitarsi al tempo strettamente necessario e non ostacolare od impedire il transito veicolare e pedonale.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale e all'apposito "regolamento comunale sull'occupazione del suolo pubblico".

ART. 6
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico s'intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite da leggi speciali e dall'atto di autorizzazione:

- a) l'occupazione deve essere limitata alla superficie ed alla durata di tempo prescritte;
- b) devono essere compiute le opere di difesa necessarie e collocate le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;
- c) devono essere apposti i prescritti segnali luminosi d'avviso, in tutti i casi di scarsa visibilità, quando l'occupazione debba continuare nella notte.

Da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, ogni permesso d'occupazione di aree pubbliche o soggette a servitù pubblica s'intende sospeso, salva diversa disposizione che dovrà risultare dal relativo permesso.

Sono eccettuate da tale limitazione d'orario le normali concessioni d'uso di suolo pubblico per lavori edili o stradali.

E' vietato, altresì, rimuovere o spegnere i segnali luminosi d'avviso di cui al precedente punto c).

ART. 7
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Nelle occupazioni del suolo pubblico, determinate dalle cause contemplate nel precedente articolo, l'occupante ha l'obbligo di compiere le opere necessarie per il ripristino e la pulizia del terreno con smaltimento dei rifiuti attraverso il servizio comunale o in proprio con ditte autorizzate all'uopo.

L'inadempienza, come pure il ritardo nell'adempimento degli obblighi prescritti, a carico dell'occupante del suolo, sono motivi legittimi di contravvenzione.

ART. 8
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO

L'occupazione temporanea del suolo pubblico può essere concessa dalla competente autorità comunale dietro domanda scritta da presentarsi dall'interessato redatta in forma esauriente e corredata dai documenti occorrenti per chiarire la richiesta.

ART. 9
OCCUPAZIONI PERIODICHE

Qualora il termine prefisso per il compimento delle opere sia decorso e per ragioni motivate il concessionario non abbia potuto ultimare le opere, dietro richiesta esaurientemente giustificata, potrà essere concessa un'ulteriore proroga di tempo.

ART. 10
PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. (pubblica sicurezza) circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'autorità comunale, previo parere del comando di polizia municipale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici, antincendio ed igienici da parte di tecnico abilitato.

ART. 11
COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc. sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali altre disposizioni comunali che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore in materia e relative alla tassa sull'occupazione di spazio ed aree pubbliche.

ART. 12
GIOCHI SU VIE E PIAZZE

E' proibito utilizzare in qualsiasi modo o per qualsivoglia ragione attrezzature e impianti destinati al gioco dei bambini, quando si sia superato il limite di età stabilito per l'uso degli stessi, reso edotto con appositi cartelli agli ingressi dei parchi gioco.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni del cds (codice della strada), è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

E' parimenti proibito esercitare qualsiasi specie di gioco che possa recare comunque danno o molestia ai passanti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5,16 a 51,65 euro.

ART. 13
REALIZZAZIONE OPERE PER SERVIZI, IGIENE, PULIZIA, ILLUMINAZIONE

Il Comune ha la facoltà di fare costruire contro i muri delle proprietà private le opere necessarie per i servizi d'igiene, di pulizia e d'illuminazione.

La spesa per l'apposizione e rinnovazione dei numeri civici e dei cartelli indicatori di proprietà comunale spetta al Comune. La spesa stessa fa carico al proprietario del fabbricato nel solo caso in cui le opere siano dovute a guasti addebitabili a colpa sua o di terzi.

ART. 14
INSTALLAZIONE DI VETRINE

La concessione per apporre infissi e vetrine, per costruire pensiline e tutto quanto sopravanza sul suolo pubblico ed interessa la materia edilizia, è regolata dal regolamento edilizio.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro spese.

ART. 15
COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE O ALTRO SULL'AREA PUBBLICA

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.

Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal codice della strada.

Il Comune può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse e sanitari.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

ART. 16
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Nessuno può esercitare il commercio ambulante nel territorio del Comune se non regolamento autorizzato, come disposto dall'art. 28 del d.lgs. 114/98 e dal capo II della legge regionale 33/99 ed ogni successiva modificazione od integrazione.

ART. 17
OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO PUBBLICO

Le turbative ed abusive occupazioni del suolo pubblico, salvo le altre sanzioni comminate dalle leggi e regolamenti, saranno rimosse con ordinanza, ai sensi dell'art. 378 della legge del 20 marzo 1865 n. 2248, allegato f).

ART. 18
INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE

La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve. Dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del comando di polizia municipale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni previste in materia dal codice della strada e relativo regolamento d'esecuzione.

TITOLO II
INCOLUMITA', ORDINE – DECORO E QUIETE PUBBLICA

CAPO I
NETTEZZA URBANA E NELL'ABITATO

ART. 19
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Fermo restando le vigenti disposizioni d'igiene, tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi, in qualsiasi ora del giorno e della notte, scaricarvi acqua o abbandonarvi spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Allo scopo di evitare lordure e possibili inconvenienti per l'incolumità dei pedoni, i proprietari di cani o le persone incaricate della momentanea custodia debbono impedire che i propri animali, con deiezioni solide o spargimenti di liquami, sporchino i marciapiedi, gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini, gli spazi prospicienti i negozi, gli attraversamenti pedonali e gli accessi alle vicine abitazioni.

Ove ciò si verificasse, è comunque fatto obbligo ai proprietari del cane e/o alle persone momentaneamente incaricate della custodia di provvedere immediatamente alla completa pulizia ed all'asportazione delle deiezioni solide, a mezzo contenitori da depositare nei cassonetti della nettezza urbana, anche qualora sia stata utilizzata, per soddisfare le esigenze fisiologiche del cane, la sede stradale oppure le cunette lungo i marciapiedi delle strade stesse.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma in euro (da 25,82 a 154,94 euro).

ART. 20
INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE ACQUE

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. (testo unico) delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934 n. 1265 (articoli 202,216,218, 227), dalle particolari norme legislative vigenti in materia, nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene.

ART. 21
SCARICO DI ROTTAMI E DI DETRITI

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi eventualmente designati e regolamentati dall'amministrazione comunale.

I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno 500 metri dai centri abitati, su idonee piazzole debitamente autorizzate per evitare qualsiasi forma di inquinamento del suolo o sottosuolo.

ART. 22
SGOMBRO DELLA NEVE

I proprietari ed i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che visi formi, evitando di gettarvi o spandervi acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico delle nevi provenienti dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi, e dai balconi sulle aree sottostanti.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di attività commerciali esistenti al piano terreno.

ART. 23**MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, IRREGOLARE CADUTA DELL'ACQUA PIOVANA
E LORDATURA DEL SUOLO PUBBLICO**

Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di costruzione, in modo da evitare la irregolare caduta dell'acqua piovana o deterioramenti di materiali che possano anche soltanto lordare il suolo pubblico.

ART. 24**NETTEZZA URBANA – RIFIUTI SOLIDI URBANI**

E' vietato accumulare spazzature sulle strade, nelle case, nei cortili delle case e loro attinenze, le quali debbono essere sgombre da qualsiasi immondizia.

Nei cassonetti devono essere depositati esclusivamente rifiuti solidi urbani. E' assolutamente vietato depositarvi materiali soggetti a raccolta differenziata quali: vetro, carta, cartoni, residui di giardino, oli e grassi alimentari, pile, farmaci e batterie d'auto, calcinacci altri materiali inerti, rifiuti ingombranti.

I rifiuti da depositare nei cassonetti devono essere contenuti in sacchetti di plastica ben chiusi al fine di evitare l'emanazione di cattivi odori e di sporcare il cassonetto stesso. I cassonetti non possono essere spostati dalla collocazione fissata dall'amministrazione comunale.

Deve essere evitato ogni rumore inutile, sia nell'operazione di chiusura del coperchio, sia nell'operazione di deposito dei sacchi. E' inoltre vietato depositare rifiuti sopra il coperchio e attorno al cassonetto. In caso in cui l'utente trovi il cassonetto colmo è tenuto a depositare i rifiuti nel contenitore più vicino.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma in euro (da 12,91 a 154,94 euro).

Resta inteso che apposito regolamento comunale possa adeguare o modificare le disposizioni del presente articolo.

ART. 25**RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Sul territorio comunale sono installati contenitori per la raccolta differenziata. L'utente è tenuto a depositarvi esclusivamente i materiali specificati evitando di abbandonarli sopra o attorno al contenitore stesso.

La regolamentazione del detto servizio è rinviata ad apposito regolamento comunale.

ART. 26**SCARICHI CIVILI PROVENIENTI DA ABITAZIONI**

I proprietari di case, i locatari e chiunque abbia il diritto di abitazione deve provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dell'impianto fognario, in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione o sul pubblico suolo.

I liquami di rifiuto provenienti dalle abitazioni o dalle industrie devono essere scaricati nella fognatura dinamica nera comunale, dove esistente, o nelle fosse o vasche di tipo privato regolarmente autorizzate.

ART. 27**OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE**

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili o attività di altro genere, spargere, accumulare o gettare, anche, momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto proveniente dai loro esercizi che possa comunque sporcare, imbrattare o insudiciare il suolo stesso.

In ogni caso la pulizia del tratto di marciapiede, via o piazza antistante l'esercizio è a carico dell'esercente. E' opportuna all'esterno dell'esercizio la sistemazione di raccoglitori di rifiuti e ceneriere da svuotarsi periodicamente a cura dell'esercente.

ART. 28**DISPOSIZIONE PER I COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE ED ESERCENTI MESTIERI GIROVAGHI**

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico residui o rifiuti di qualsiasi natura. I rifiuti devono essere smaltiti attraverso il servizio comunale o in proprio con ditte autorizzate al riguardo.

ART. 29**PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI E DELLE SCALE**

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, i suddetti cortili, portici e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpazione dell'erba lungo tutto il fronte dell'edificio di proprietà, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.

ART. 30**DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO**

In conformità a quanto stabilito dal Codice della strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio o in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione.

Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

Fermo restando quanto disposto dall'art.9, comma 9, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

Fatta salva espressa deroga per motivi di interesse pubblico, è fatto obbligo ai proprietari di appezzamenti di terreno, fuori e dentro il centro abitato, di effettuare periodicamente la pulizia del terreno da sterpaglie e qualsiasi altro materiale che possa essere soggetto ad incendi.

ART. 31
TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come sabbia, calcina, carbone, terra, detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che lo stesso non abbia a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materiali di qualsiasi specie sul suolo pubblico, questi dovranno essere immediatamente rimossi a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti.

ART. 32
MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVO O DEMOLIZIONE.

Il materiale proveniente da scavo o da demolizione non può rimanere giacente nei luoghi ove si compiono dette opere, ma deve essere trasportato nei luoghi che verranno indicati dall'autorità comunale.

ART. 33
**DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI SU
AREE PUBBLICHE**

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, a meno che non siano determinate da forza maggiore o caso fortuito.

ART. 34
DIVIETO TAGLIO DELLA LEGNA

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, il taglio della legna.

ART. 35
**DIVIETO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANA ED INDUSTRIE SU AREE
PUBBLICHE**

E' proibito esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico, senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

ART. 36
PULIZIA DELLE VETRINE

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalle ore 16 alle 9,30.

ART. 37
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato e circolare per le pubbliche vie qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse dai competenti uffici comunali, che ne stabiliranno i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

ART. 38
POLLAI, PORCILI, CONIGLIERE E STALLE – DIVIETO NEI CENTRI ABITATI

Nei centri abitati come delimitati ai sensi del codice della strada, non è permesso tenere pollai, porcili, conigliere, stalle, né svolgere altre attività di allevamento di animali.

Gli animali di cui sopra, fuori dai centri abitati, devono essere tenuti costantemente chiusi in modo da impedire la circolazione per le pubbliche vie. I ricoveri degli animali di cui sopra, devono essere distanti almeno duecento metri dalle sorgenti e pozzi di acqua potabile e metri quaranta da abitazioni e corsi d'acqua..

Risultano esclusi dal presente divieto gli animali mantenuti per questioni affettive.

ART. 39
DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto o l'apposizione di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal Sindaco o suo delegato, dietro pagamento delle apposite tasse pubblicitarie e un recupero sulle spese di pulizia, da stabilire con apposito atto.

CAPO II
DELLA SICUREZZA E DEL DECORO**ART. 40**
**MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI-NECESSITA' DI EVITARE PERICOLO E DANNO
AL PUBBLICO TRANSITO**

Ogni edificio pubblico e privato, con le attinenze, deve essere tenuto in buono stato di costruzione e manutenzione, in modo da evitare pericoli, danni o incomodi al pubblico transito e situazioni di degrado.

ART. 41**BESTIE MACELLATE E TRASPORTO DELLE CARNI**

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di veicoli o recipienti coperti, autorizzati dal competente servizio veterinario della A.S.L. (azienda sanitaria locale)

ART. 42**NORME SULLE ESPOSIZIONI E TRANSITO DEL BESTIAME**

Il bestiame esposto in vendita, come quello che transita per il suolo pubblico, deve essere tenuto ben pulito. Nei luoghi pubblici è proibito uccidere i conigli, il pollame ecc., spennare selvaggina, polli, ecc. e comunque compiere atti spiacevoli ai passanti.

ART. 43**ANIMALI – DIVIETO DI MALTRATTAMENTO**

Deve essere garantito il rispetto del benessere animale secondo quanto previsto dal d.lgs. del 1° settembre 1998, n. 333.

E' vietato detenere animali in spazi angusti ed in luoghi non igienici; privare gli stessi del cibo, dell'acqua, delle cure e degli interventi necessari per la loro salute, anche al fine della prevenzione, delle malattie infettive e parassitarie e delle zoonosi.

E' fatto assoluto divieto:

- Di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali che contrastino con le vigenti disposizioni in materia;
- Di svolgere, sul territorio del comune, spettacoli che comportino maltrattamenti agli animali;
- Di addestrare animali da guardia o per altri scopi, ricorrendo alla violenza o alle percosse;
- Di abbandonare animali sul territorio comunale.

I cani, quando si trovano nei locali pubblici o nei pubblici mezzi di trasporto, devono essere muniti di guinzaglio e museruola. Nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti al pubblico devono essere condotti al guinzaglio. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico; lo stesso dicasi per i cani da pastore e da caccia, quando vengono rispettivamente usati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e della polizia quando sono utilizzati per servizio, ed i cani accompagnatori di portatori di handicap. Può essere chiesto esonero dalla museruola per i cani in condizioni particolari, certificate da un medico veterinario.

E' facoltà dell'amministrazione comunale individuare aree in cui è precluso l'accesso agli animali nonché aree dove è possibile lasciare i cani senza guinzaglio e senza museruola.

ART. 44**MINACCIA DI ROVINA – PROVVEDIMENTI**

Qualora un edificio, o parte di esso o delle sue attinenze, minacci rovina, il sindaco a mezzo dell'ufficio comunale competente, tramite ordinanza, impartirà al proprietario le disposizioni perché siano adottate immediatamente misure di sicurezza, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Non curando il proprietario l'esecuzione di esse nel termine prescrittogli, si provvederà d'ufficio.

Il proprietario inadempiente, oltre al pagamento delle spese, da riscuotersi nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi, sarà passibile di contravvenzione.

ART. 45
DEPOSITI DI MATERIALI

Nel caso di restauro di fabbricati, di pulitura di tetti, sostituzione delle grondaie ecc., prospicienti il suolo stradale, dovrà essere collocata la segnaletica prescritta dalla normativa vigente in materia. I depositi di materiali, calcinacci ecc. dovranno essere rimossi dal suolo pubblico. I rottami ed il calcinaccio dovranno essere portati sino a terra o calati a mezzo di opere atte ad assicurare la pubblica incolumità e ad impedire la formazione di polvere; il tutto come previsto dalle disposizioni legislative in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

ART. 46
SCAVI SUL SUOLO PUBBLICO

Gli scavi aperti sul suolo pubblico, che non si possano chiudere stabilmente in giornata, dovranno essere chiusi o delimitati con apposita segnalazione al cessare del lavoro. Qualora si tratti di scavi o altri lavori, che comunque interessano il suolo stradale, dovranno essere osservate le disposizioni del vigente codice della strada e relative norme regolamentari.

ART. 47
IMPALCATURE

E' vietato costruire impalcature e porre assi a collo sopra il suolo pubblico, senza permesso dell'autorità comunale la quale, nell'accordarlo, prescriverà le cautele da usarsi a garanzia della pubblica incolumità. E' assolutamente vietato, per la costruzione di impalcature o simili, modificare in qualsiasi modo il suolo pubblico.

L'impalcatura qualora occupi l'intero marciapiede, dovrà essere costruita a galleria, col soffitto in materiale idoneo ad impedire la caduta di polvere o frammenti, e dotata di adeguata illuminazione notturna atta a garantire il traffico di pedoni in condizioni di assoluta sicurezza e comunque il passaggio pedonale in situazioni di emergenza. L'impalcatura, sul lato prospiciente la strada, dovrà essere protetta per tutta la lunghezza da una rete a maglia fitta, che impedisca la caduta di detriti sul suolo pubblico ed assolva anche ad una funzione estetica. Gli spigoli dell'impalcatura dovranno essere muniti di pannelli verniciati a strisce diagonali bianche e rosse e, durante le ore notturne, dovranno essere collocate luci rosse di pericolo.

Sono fatte salve le specifiche norme in materia di sicurezza dei cantieri.

ART. 48
MANUTENZIONE TETTI, CORNICIONI, PLUVIALI E ALTRO

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi, le inferiate, le antenne, gli intonaci, gli infissi, le grondaie, nonché i prospetti esterni edifici e simili, dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di materiali o di recare pregiudizio al pubblico transito.

Il sindaco può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'ufficio tecnico comunale.

Le acque pluviali che cadono dai tetti debbono essere condotte con tubi verticali sino al suolo secondo le eventuali prescrizioni del regolamento edilizio. I guasti prodottisi nelle grondaie, nei tubi ecc., devono essere prontamente riparati dai proprietari.

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai nei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all'ufficio comunale competente.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico. Restano fermi i poteri d'intervento coattivo da parte del Sindaco.

ART. 49 USO DI SCALE

Non si può fare uso in luogo pubblico di scala a mano senza che sia custodita alla base e provvista dei regolamentari dispositivi antiscivolo.

ART. 50 DECORO DEGLI EDIFICI

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dell'autorità comunale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Uguali obblighi incombono ai proprietari delle insegne.

Per la tinteggiatura e ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio e del "piano del colore", da consultare preliminarmente presso l'ufficio tecnico.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco potrà disporre per la immediata cancellazione a spese del trasgressore o comunque del proprietario. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpazione dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo le relative recinzioni per tutta la loro lunghezza ed altezza.

ART. 51 PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

All'interno della zona A (come definite dal D.M. 1444 del 02/04/1967) si dovranno assumere le seguenti prescrizioni nel caso di manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Nelle facciate degli edifici non è ammesso l'uso di materiali e finiture diversi da quelli tradizionali e tipici della zona:

In particolare dovrà escludersi l'uso di:

- Cemento armato a "faccia vista"
- Rivestimenti di qualsiasi materiale che non siano intonaco
- Intonaci plastici di qualsiasi genere
- Infissi in alluminio o in plastica che non siano in simil-legno
- Chiusure esterne avvolgibili di qualsiasi materiali

- Zoccolatura in lastre di marmo o pietra
- Elementi prefabbricati faccia a vista in conglomerato cementizio come: mensole di gronda, stipiti di finestra, bancali di finestra cornici o elementi di decoro, ecc.
- Serramenti in alluminio per vetrine di negozi

I paramenti murari di mattoni a vista dovranno essere stuccati a raso del filo esterno degli elementi di laterizio.

Gli intonaci, le stuccature, i rinzaffi dovranno essere realizzati con malta di calce o malta bastarda di calce.

Gli infissi dovranno essere di legno naturale lucidato oppure verniciato in tinta coprente opaca, oppure in alternativa di altri materiali purché rivestiti in simil-legno.

ART. 52

INSTALLAZIONE APPARATI RICEZIONE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE SATELLITARI NEI CENTRI URBANI

L'installazione degli apparati di ricezione (singoli e collettivi) delle trasmissioni radiotelevisive satellitari, deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico della città e al rispetto dell'impatto visivo ed ambientale ed è soggetta ad autorizzazione o a denuncia di inizio di attività.

Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini, tetti e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie. Le stesse devono essere pertanto collocate sulla copertura degli edifici, sul versante opposto la pubblica via. Qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada comunque rispettando il profilo del tetto, ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso. Quando non sia possibile soddisfare questi requisiti dovranno valutarsi con gli uffici comunali competenti le soluzioni più adeguate.

E' vietata, a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche, l'installazione di antenne paraboliche di grandi dimensioni collocate in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico-artistico, nonché in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica, con particolare riguardo alle zone panoramiche.

Nel caso di installazione di antenne paraboliche non conformi alle presenti norme regolamentari, l'ufficio comunale competente può intimare l'adeguamento, procedendo, in caso d'inerzia, alla rimozione d'ufficio delle stesse.

Le antenne paraboliche devono possibilmente presentare una colorazione capace di armonizzarsi con quella del manto di copertura.

Restano salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle che disciplinano la tutela dei beni di valore artistico ed i procedimenti edilizi.

ART. 53

ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI

I vasi di fiori, le cassette, le gabbie d'uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze, a scopo di arredamento, devono essere convenientemente assicurati e non devono essere oggetto di inconvenienti igienico-sanitari.

I fiori, in tali casi, devono essere innaffiati in modo da evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma in euro (da 12,91 a 77,47 euro).

ART. 54
SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI

E' vietato scuotere, spolverare e battere sulla pubblica via, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni, panni, tappeti, od altri oggetti simili.

Nei cortili lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle 7 alle 9 del mattino e dalle 16 alle 18. E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione condominiale.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno comunque effettuarsi in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma in euro (da 12,91 a 77,47 euro).

ART. 55
STRUMENTI A TAGLIO

Gli oggetti contundenti e gli strumenti da taglio, attraverso le vie dei centri abitati, devono essere portati o condotti in modo da non recare offesa od anche soltanto incomodo al pubblico transitante.

ART. 56
RISPETTO DEI BENI PUBBLICI

Nei luoghi pubblici è vietato arrampicarsi sui monumenti, sulle inferriate, sulle cancellate, sui sostegni della pubblica illuminazione, sui pali, sui muri di cinta, sui davanzali delle finestre ecc.

ART. 57
VIALI E GIARDINI PUBBLICI

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose;
- d) guastare o lordare i sedili, salire sugli alberi, appendervi o appoggiare oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i luoghi pubblici, salva autorizzazione dell'autorità competente;
- f) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche della città.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma in euro (da 25,82 a 154,94 euro).

ART. 58
VASCHE E FONTANE

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida; in prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, contenitori, indumenti e simili.

E' altresì vietato immergersi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

ART. 59
RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO

I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro, alla morale o sia necessario al pubblico interesse.

La recinzione deve essere realizzata con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo o di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato utilizzare per le recinzioni filo di ferro spinato o altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

Devono essere, in ogni caso, rispettare le specifiche prescrizioni normative in materia di procedimenti edilizi e di codice della strada.

ART. 60
MONUMENTI

Spetta al Comune curare l'osservanza delle particolari onoranze da attribuirsi al "monumento dei caduti" e ad altri monumenti.

ART. 61
DISCIPLINA ESPOSIZIONE INSEGNE, CARTELLI ECCETERA

E' vietata qualsiasi esposizione di insegne, vetrine, cartelli e frontoni, mensole e sostegni, nomi di ditte, pubblicità di ogni specie, sulle strade o in vista di esse, senza l'autorizzazione comunale, che potrà negarla per fini di tutela dell'estetica cittadina e del carattere artistico e storico del luogo o per altro giustificato motivo.

ART. 62
MONUMENTI E TARGHE

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione comunale e/o di altre istituzioni competenti, e fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

A questo scopo dovranno essere presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto dal caso.

L'ufficio comunale, nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere. E' pure vietato guastare, rimuovere od occultare in qualunque modo le iscrizioni o le memorie monumentali esistenti all'esterno degli edifici.

CAPO III
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**ART. 63**
ACCENSIONE DI FUOCHI

E' vietato accendere fuochi nelle strade, nelle piazze, nei passaggi o in altri luoghi pubblici per qualsiasi ragione, salvo la necessità i dovervi provvedere per l'esecuzione di lavori sul suolo stradale (pavimentazione, catramatura, ecc.).

E' pure vietata l'accensione di fuochi in prossimità delle strade, quando la direzione del vento potrebbe portare il fumo sulle strade stesse provocando pericolo alla circolazione dei veicoli.

E' altresì vietato accendere fuochi, a meno che il fumo sia immesso in apposita conduttura, sia all'interno, come all'esterno delle abitazioni.

E' vietato dare sfogo al fumo dei camini, stufe eccetera, appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni delle case, salvo speciale autorizzazione dell'Autorità comunale.

Le gole dei camini, stufe, forni ed in genere tutti i condotti del fumo devono essere costantemente mantenuti puliti dalla fuliggine.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma in euro (da 25,82 a 258, 23 euro).

ART. 64
DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD IN ALTRI EDIFICI

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale incombustibile e con resistenza al fuoco almeno REI 30 e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti, vetri e reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettato di materiali infiammabili.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente infiammabili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.

In materia di prevenzione incendi dovranno essere osservate le norme vigenti.

ART. 65
ACCATASTAMENTO DI LEGNA O DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI E SCANTINATI

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati dai fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altro materiale di facile combustione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il competente ufficio comunale riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costruire depositi di materiale infiammabile negli scantinati (ad esclusione di quanto prescritto dall'art.)

ART. 66**ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI**

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli uffici di pubblica sicurezza deve essere sempre richiesta l'autorizzazione comunale, nella quale saranno dettate le norme a prevenire incendi o altri incidenti. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi o altri oggetti accesi.

ART. 67**INCENDIO – COMPORTAMENTO**

In caso d'incendio ognuno deve tollerare il passaggio attraverso la propria abitazione, deve illuminare con mezzi propri le località circostanti e permettere l'uso dell'acqua dei pozzi, cisterne ecc.

In caso d'incendio tutte le persone idonee devono concorrere all'opera di spegnimento e l'autorità può requisire i mezzi e gli oggetti dei privati, utili per l'opera stessa. Chiunque rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio sarà passibile di denuncia ai sensi dell'art. 652 del codice penale.

CAPO IV**DELLA QUIETE PUBBLICA****ART. 68****INQUINAMENTO ACUSTICO**

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico a migliore tutela della pubblica quiete, viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

ART. 69**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Dopo le ore 23 e salva diversa disposizione è vietato cantare e fare schiamazzi di ogni genere per le pubbliche vie, nelle piazze e, all'aperto, anche nelle aree private.

ART. 70**PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI**

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità.

Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo la sospensione dell'attività inquisita.

ART. 71
STRUMENTI MUSICALI – USO NELLE PUBBLICHE VIE

Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 659 del codice penale in materia di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e salvo quanto disposto dall'art. del presente regolamento, è vietato l'uso degli strumenti musicali all'aperto dopo le ore 22, salvo diversa disposizione.

ART. 72
VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI

Sono vietate dalle ore 13 alle ore 15 e dalle 20 alle 8 le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi delle scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla polizia municipale.

ART. 73
PUBBLICITÀ SONORA

Nel centro abitato è vietata l'effettuazione di pubblicità sonora con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile.

La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle 9 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30.

Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge del 24 aprile 1975, n. 130.

In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla legge del 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modificazioni.

ART. 74
RUMORI NEI LOCALI PUBBLICI E CIRCOLI PRIVATI E NELLE STRADE

Nei locali pubblici e circoli privati, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possono recare, comunque, disturbo ai vicini. Le emissioni sonore provenienti da discoteche, piani-bar, sale da ballo, karaoke, circoli privati in cui si svolgono attività simili eccetera, non devono, all'interno dei locali di abitazioni vicine, superare il criterio differenziale di 5 dB di giorno (dalle 6 alle 22) e 3 dB di notte (22-6) tra rumore residuo e rumore ambientale. A tale limitazione è pure soggetto l'uso di apparecchi radiotelevisivi.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore provare, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

ART. 75
USO DI STRUMENTI SONORI

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali, l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

Esso non può perdurare oltre i trenta secondi.

La disposizione non si applica ai casi che interessano le autorità di polizia e soccorso e di protezione civile.

Chi impiega un sistema d'allarme sonoro è tenuto a fare in modo che il medesimo venga disattivato immediatamente dopo la eliminazione della causa della sua messa in funzione.

In ogni caso, il Comune, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

ART. 76

CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORI

Dalle 21 alle 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di scarico e carico di merci, derrate ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie ecc. sono vietate, salvo specifica autorizzazione.

ART. 77

DETTENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI NELLE ABITAZIONI

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, negozi, magazzini, cortili e giardini di cani o di altri animali che disturbano la quiete pubblica specialmente nelle ore notturne.

Tale norma si applica anche fuori dei centri abitati quando si ha disturbo della quiete pubblica.

Nel caso sopradetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio teso ad evitare che l'animale rechi disturbo. Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina a spese del proprietario.

ART. 78

SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI

Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi pubblici e privati devono essere muniti d'autorizzazione comunale ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno.

Qualora le emissioni sonore provenissero da attività occasionali (manifestazioni, feste popolari, luna park, ecc.) gestite all'aperto, il Comune, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma in euro (da 258,23 a 1.549,37 euro). In caso di recidiva potrà essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a giorni dieci.

E' fatto obbligo al gestore delle attività in cui si svolgono intrattenimenti danzanti, ivi compresi i circoli privati a ciò abilitati, o di pubblico spettacolo, in ambiente chiuso o aperto, di rispettare le norme indicate nel D.P.C.M. (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) del 18 settembre 1997.

ART. 79

NEGOZI PER LA VENDITA DI APPARECCHI RADIO, TELEVISORI, GIRADISCHI E SIMILI

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno secondo l'orario di apertura.

Il suono degli apparecchi dovrà però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare gli abitanti vicini a salvaguardia del riposo delle persone come prescritto dall'art. 659 del codice penale.

TITOLO III

CAPO I INDUSTRIA ARTI E MESTIERI

ART. 80 INDUSTRIE RUMOROSE E INCOMODE - LICENZA

Per l'impianto e l'esercizio di industrie rumorose ed incomode si deve avanzare domanda di licenza all'autorità comunale, la quale, nel concederla, determinerà le modalità da osservarsi per l'impianto e l'esercizio stesso.

Il mancato rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della richiesta, salvo sia diversamente stabilito da norme specifiche, è da intendersi come diniego della stessa.

In tale caso l'attività dovrà cessare entro i trenta giorni successivi. In caso d'inadempienza sarà emessa specifica ordinanza di chiusura.

ART. 81 AZIENDE DI PRODUZIONE E/O ESTRAZIONE DI MATERIALI INERTI GRANULATI O MENO

Le aziende di produzione e/o estrazione di materiali inerti granulati o meno devono uniformarsi alle disposizioni vigenti in materia di igiene del lavoro e alle norme sanitarie.

In particolare gli stabilimenti devono essere costruiti e le attività esistenti devono uniformarsi trasformandosi, secondo i dettami più moderni esistenti per le aziende del genere, evitando lo spargimento di polvere con impianti di aspiratori efficienti, segregazione degli stacci, distribuzione e trasporto di prodotti entro sacchi impermeabili ecc.

Nel trasporto di detti materiali devono essere usati mezzi che impediscano il loro spargimento. Sono da escludere carri o automezzi privi di sponde adeguate o che abbiano piani di caricamento sconnessi. È ammesso il carico alla rinfusa in madie di veicoli a perfetta tenuta e muniti di copertoni opportunamente assicurato. Inoltre i locali interni di lavoro degli stabilimenti devono ogni giorno essere puliti, previa irrorazione di acqua e la polvere raccolta dal suolo deve essere depositata in luogo adatto ponendo la massima cura affinché non si disperda nell'atmosfera, né durante il trasporto, né successivamente. Tale irrorazione dovrà essere ripetuta anche più volte nella giornata durante la stagione calda.

Accurata pulizia dovrà essere praticata anche nelle vicinanze degli stabilimenti e soprattutto dai loro ingressi se prospicienti le strade pubbliche, procedendo a ripetute annaffiate giornaliere di queste per una estensione di almeno 50 metri.

ART. 82
COLLOCAZIONE – DEPOSITI – DISTANZE DALLE SEDE STRADALE O ALTRA
PROPRIETÀ PUBBLICA

È fatto divieto di collocare e/o mantenere depositi di materiali di qualsiasi genere ad una distanza dalla sede stradale od altra proprietà pubblica inferiore alla loro altezza o comunque minore di metri due.

Non è consentita alcuna deroga al divieto di cui sopra, se non in casi eccezionali per comprovate ragioni inerenti la tipologia del deposito, delle recinzioni che eventualmente lo delimitino o quant'altro, ferma restando sempre l'esigenza di tutela della pubblica incolumità e sicurezza oltre che del decoro delle strade. L'ufficio competente, previa acquisizione di pareri da parte di altri uffici o enti, qualora ritenga non disattesa la finalità della presente norma, procederà al rilascio di apposita autorizzazione.

ART. 83
IMPIANTO DI MACCHINARI

È vietato l'impianto di attività che utilizzano macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi.

ART. 84
ATTIVITÀ RUMOROSE – LOCALI

I locali in cui si effettuano attività rumorose o scomode devono mantenersi quanto più possibile chiusi.

Per essi potrà esigersi che siano adottate tutte le cautele capaci di attutire, nei limiti del possibile, la propagazione del rumore molesto.

Potranno essere effettuate in ogni tempo ispezioni agli esercizi di cui ai precedenti articoli e ordinate modificazioni agli impianti o la cessazione dell'attività che provoca gli inconvenienti, quando venga accertato che l'attività medesima non corrisponde alle condizioni in base alle quali la licenza venne concessa.

L'esecuzione dei lavori di modificazione degli impianti di cui al comma precedente, verrà disposta con ordinanza.

Pure con ordinanza verrà disposta la chiusura delle attività per le quali sia stata accertata l'assoluta incompatibilità con il rispetto delle esigenze di quiete pubblica.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO IN SEDE FISSA

ART. 85
ATTIVITÀ COMMERCIALE IN SEDE FISSA

Qualsiasi attività commerciale di vendita al minuto in sede fissa è disciplinata dalle disposizioni delle vigenti materie e, particolarmente, da quelle del d.lgs. del 31.03.1998 n. 114 e della legge regionale del 18.11.1999 n. 33 e delle successive leggi di modifica ed integrazione.

ART. 86
PREZZI – PESO NETTO

I commercianti al minuto, muniti di regolare autorizzazione del Comune o comunicazione d'inizio attività, sono tenuti ad osservare la normativa che riguarda l'esposizione dei prezzi al pubblico e, più precisamente, il d.lgs. del 31.03.1998 n. 114 e la legge regionale del 18.11.1999 n. 33 nonché le successive integrazioni e modificazioni e le disposizioni di leggi relative alla vendita a peso netto delle merci.

ART. 87
ORARI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

I commercianti al minuto, gli esercenti pubblici e i gestori degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, sono tenuti ad osservare gli orari ed i turni di attività stabiliti nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

ART. 88
PESATURA DELLE MERCI – DISCIPLINA DEGLI INVOLUCRI

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore. Le bilance dovranno essere bollate dall'ufficio metrico a norma della vigente legislazione.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

ART. 89
GENERI PRECONFEZIONATI

Gli esercenti che vendono merci da loro confezionate hanno l'obbligo di indicare sull'involucro almeno il peso e la quantità della merce contenuta secondo le norme di cui alla legge del 5 agosto 1981 n. 441 e successive modificazioni.

ART. 90
GENERI ALIMENTARI CONTENENTI SURROGATI

I generi alimentari preparati con surrogati devono, con la denominazione, riportare scritte le percentuali di surrogato che contengono.

ART. 91
VENDITA DELLE CARNI FRESCHE E CONGELATE

Per la vendita di carni fresche e congelate, devono essere osservate le norme della legge 4 aprile 1964 n. 771, modificata con decreto legge del 17 gennaio 1977 n. 3, convertito con modificazioni in legge del 18 marzo 1977 n. 63, nonché dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale del 3 febbraio 1977 e modificato con quello del 1° aprile 1977, e di ogni altra legge o disposizione che venisse, in materia, emanata.

ART. 92
TABELLA PER LA VENDITA DEI COMBUSTIBILI

I commercianti di combustibili dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

ART. 93
SUDDIVISIONE DEI COMBUSTIBILI NEI LOCALI DI VENDITA

Gli stessi commercianti dovranno tenere il carbone minerale depositato nei locali di vendita, suddiviso a seconda delle diverse qualità e con indicazione visibile delle qualità stesse.

ART. 94
VENDITA AL MINUTO DEI COMBUSTIBILI

La vendita al minuto si estende fino a 50 chilogrammi per i combustibili vegetali e a 10 quintali per quelli minerali.

ART. 95
CONSEGNA A DOMICILIO DEI COMBUSTIBILI

Per la consegna a domicilio di qualunque specie di combustibile, è fatto obbligo ai commercianti di accompagnare ogni singola partita con una distinta in doppia copia, contenente la precisa indicazione della qualità e del peso netto delle merci. Una delle copie di ogni distinta deve rimanere all'acquirente; l'altra, firmata da chi prende in consegna la merce, rimarrà al commerciante.

ART. 96
MERCI – RIFIUTO DI VENDITA

I rivenditori non possono rifiutare per nessuna ragione la vendita della merce, né possono occultarla in alcun modo.

Essi devono essere costantemente forniti, specie se si tratta di generi alimentari, di sufficiente merce e tale da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

ART. 97
ISPEZIONE ESERCIZI

Gli agenti della polizia locale provvedono ad ispezionare periodicamente i locali di vendita nonché quelli che abbiano diretta comunicazione con essi al fine di accertare che la merce messa in

commercio, specie se generi alimentari, sia ben tenuta e ben conservata, e siano osservate, in proposito, tutte le disposizioni vigenti.

ART. 98
FORNI

I forni ed i laboratori annessi dovranno, durante la lavorazione e la cottura del pane, essere in condizioni tali che ne siano sempre possibili l'accesso e l'uscita.

ART. 99
VENDITA DI PANE

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

È vietato il trasporto del pane su qualsiasi mezzo che non sia autorizzato dall'autorità comunale.

In ogni caso, per la vendita del pane devono essere osservate le norme contenute negli articoli 23, 24, 25, 26, 27 della legge 4 luglio 1967 n. 580.

ART. 100
ESALAZIONI DI MERCE

I rivenditori di merci che emanano esalazioni devono adottare idonei ed efficaci misure, perché queste vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua e rinnovazione frequente di essa nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

ART. 101
REQUISITI DEI LOCALI DI VENDITA

Il commercio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che si effettua.

ART. 102
USO DI CONTRASSEGNI DEL COMUNE

È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'amministrazione comunale.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**ART. 103**
ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalla autorità comunale. Tale attività commerciale è disciplinata dall'apposito regolamento comunale del commercio su aree pubbliche.

ART. 104
PREAVVISO DI CESSAZIONE DI ESERCIZIO

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne tempestiva comunicazione all'autorità comunale.

ART. 105
VENDITORI AMBULANTI – COMPORTAMENTO

I venditori ambulanti non possono fermarsi sul suolo pubblico oltre il tempo necessario per soddisfare le richieste degli acquirenti.

È fatta eccezione per quelle località in cui si tengono fiere e mercati, e per il tempo in cui gli stessi hanno luogo, inteso però che i venditori dovranno porsi nel luogo che loro viene assegnato dagli incaricati del Comune.

È vietato altresì agli stessi venditori sostare in qualsiasi modo, anche autonomamente, in località nelle quali con la loro presenza possano ostacolare, o comunque recare danno al libero transito, o rendersi comunque molesti. Dovranno, in ogni caso, allontanarsi su richiesta o intimazione degli agenti della forza pubblica.

È vietato ai venditori ambulanti bandire la loro vendita con grida smodate, sconvenienti o moleste. Gli esercenti il commercio ambulante, sia a posto fisso che in forma itinerante, non possono lasciare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta che, invece, devono essere collocati negli appositi contenitori predisposti dal servizio raccolta rifiuti.

CAPO III
DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI**ART. 106**
ESERCIZIO DEI MESTIERI GIROVAGHI

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato d'iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S., se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza dell'autorità comunale.

A chiunque eserciti mestieri ambulanti è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

È pure vietato esercitare il mestiere fuori dei luoghi assegnati caso per caso od a norma di regolamento.

**ART. 107
FACCHINI**

Per i servizi di facchinaggio, l'obbligo dell'iscrizione riguarda gli appartenenti a cooperative, carovane, od altre associazioni di facchini liberi esercenti, nonché i facchini liberi esercenti non associati in detti organismi la cui attività è disciplinata dalla legge del 3 maggio 1955 n. 407.

**ART. 108
ALBERGHI**

È fatto obbligo ai conduttori di alberghi o pensioni di tenere esposto in luogo ben visibile, sia nella camera sia nella ricezione dell'albergo, il regolamento dell'albergo.

Nel regolamento dovranno essere indicati:

- a) i servizi forniti dall'albergo;
- b) i servizi forniti per camera;
- c) i servizi forniti compresi nel prezzo;
- d) il prezzo della camera;
- e) l'ora di consegna della camera;
- f) l'orario per l'uso della camera;
- g) il tempo necessario entro il quale il cliente può disdire la camera.

**ART. 109
BARACCHE PER PUBBLICI SPETTACOLI**

Senza la licenza del Comune, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi ed ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di 3 metri dallo spazio occupato.

**ART. 110
DURATA E REVOCA DELLA LICENZA COMUALE PER I MESTIERI AMBULANTI**

Le licenze per i mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione.

Di regola, quando non sia altrimenti stabilito, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno. Il Comune con l'accordo, se del caso, dell'autorità di pubblica sicurezza revocherà la licenza a chi contravvenga reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere o non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti tributi.

Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'ufficio di polizia locale.

Per il rilascio di ognuna delle autorizzazioni previste dal presente regolamento l'ufficio competente provvederà a richiedere il preventivo parere del comando di polizia locale.

**CAPO IV
MANIFESTAZIONI CON CORTEI****ART. 111
CORTEI FUNEBRI**

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'autorità, i divieti imposti, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Affinché possa essere predisposto il servizio di vigilanza da parte della polizia locale, andrà comunicato preventivamente agli uffici comunali il giorno e l'ora del funerale nonché del corteo funebre.

**ART. 112
PROCESSIONI – MANIFESTAZIONI**

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il comando di polizia locale.

**TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE – SANZIONI****ART. 113
VIOLAZIONI**

Le violazioni delle prescrizioni del presente regolamento quando non sia espressamente e diversamente disposto, e non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma in euro da 50,00 a 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n. 689, per le violazioni del presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 100,00.

Nel caso di mancato pagamento in misura ridotta si applicheranno le procedure di cui alla legge del 24 novembre 1981 n. 689.

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti della polizia locale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

**ART. 114
RISARCIMENTO DANNI**

Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica può essere tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all'articolo precedente, alla rifusione dei danni che saranno accertati e liquidati dagli uffici competenti.

ART. 115
DIFFIDA – ESECUZIONE D’UFFICIO

In tutti i casi nei quali sia constatata un’azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, l’organo comunale competente, indipendentemente dalla erogazione della sanzione, può diffidare l’autore o responsabile dell’infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale prescrivendogli allo scopo un termine perentorio. Può, altresì, ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui l’art. 54 del d.lgs. del 18.08.2000 n. 267, l’esecuzione d’ufficio a spese degli interessati.

ART. 116
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI – SOSPENSIONE

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell’autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per recidiva nell’inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell’attività specifica del concessionario;
- b) per mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto in frazionale,
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

ART. 117
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Comunque entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle sue disposizioni, salvo espressa deroga, concessa per un termine perentorio, dall’autorità comunale.

INDICE

Titolo I	
Permessi Municipali e Suolo Pubblico	02
Capo I	
Disposizioni Generali	02
Art. 1 Finalità	02
Art. 2 Ambito delle applicazioni	02
Art. 3 Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana	02
Capo II	
Permessi Municipali e Suolo Pubblico	
Art. 4 Licenze e Autorizzazioni – Disposizioni di carattere generale	03
Art. 5 Suolo Pubblico – Definizione	03
Art. 6 Occupazione di suolo pubblico	04
Art. 7 Obblighi del concessionario	04
Art. 8 Occupazione temporanea di suolo pubblico	04
Art. 9 Occupazioni periodiche	04
Art. 10 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche	04
Art. 11 Collocamento di condutture	05
Art. 12 Giochi su Vie e Piazze	05
Art. 13 Realizzazioni opere per servizi, igiene, pulizia, illuminazione	05
Art. 14 Installazione di vetrine	05
Art. 15 Collocamento di tavoli, sedie o altro sull'area pubblica	06
Art. 16 Commercio su aree pubbliche	06
Art. 17 Occupazione abusiva di suolo pubblico	06
Art. 18 Installazione di chioschi ed edicole	06
Titolo II	
Incolumità, ordine, decoro e quiete pubblica	06
Capo I	
Nettezza Urbana e nell'abitato	06
Art. 19 Disposizioni di carattere generale	07
Art. 20 Inquinamento atmosferico e delle acque	07
Art. 21 Scarico di rottami e di detriti	07
Art. 22 Sgombro della neve	07
Art. 23 Manutenzione degli edifici, irregolare caduta dell'acqua piovana	08
Art. 24 Nettezza Urbana – Rifiuti Solidi Urbani	08
Art. 25 Raccolta differenziata	08
Art. 26 Scarichi civili provenienti da abitazioni	08
Art. 27 Obblighi dei concessionari di occupazioni di aree pubbliche	09
Art. 28 Disposizioni per commercianti su aree pubbliche e mestieri girovaghi	09
Art. 29 Pulizia dei portici, cortili e delle scale	09
Art. 30 Disposizioni sul verde privato	09
Art. 31 Trasporto di materiale di facile dispersione	10
Art. 32 Materiali provenienti da scavo o demolizione	10
Art. 33 Divieto di lavatura e riparazione di veicoli su aree pubbliche	10
Art. 34 Divieto taglio della legna	10
Art. 35 Divieto dell'esercizio di attività artigianale e industrie su suolo pubblico	10

Art. 36 Pulizia delle vetrine	11
Art. 37 Disposizioni riguardanti gli animali	11
Art. 38 Pollai, porcili, conigliere e stalle – Divieto nei centri abitati	11
Art. 39 Divieto di getto di opuscoli o foglietti	11
Capo II	
Della sicurezza e del decoro	11
Art. 40 Manutenzione degli edifici, necessità di evitare pericolo e danno	11
Art. 41 Bestie macellate e trasporto delle carni	12
Art. 42 Norme sulle esposizioni e transito di bestiame	12
Art. 43 Animali – Divieto di maltrattamento	12
Art. 44 Minaccia di rovina – Provvedimenti	12
Art. 45 Depositi di materiali	13
Art. 46 Scavi sul suolo pubblico	13
Art. 47 Impalcature	13
Art. 48 Manutenzione tetti, cornicioni, pluviali e altro	13
Art. 49 Uso di scale	14
Art. 50 Decoro degli edifici	14
Art. 51 Prescrizioni sui materiali	14
Art. 52 Installazione apparati ricezione trasmissioni radiotelevisive e satellitari	15
Art. 53 Ornamento esterno ai fabbricati	15
Art. 54 Spolveramento di panni e tappeti	16
Art. 55 Strumenti a taglio	16
Art. 56 Rispetto dei beni pubblici	16
Art. 57 Viali e giardini pubblici	16
Art. 58 Vasche e fontane	17
Art. 59 Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico	17
Art. 60 Monumenti	17
Art. 61 Disciplina esposizione insegne, cartelli eccetera	17
Art. 62 Monumenti e targhe	17
Capo III	
Norme di sicurezza negli abitati	18
Art. 63 Accensione di fuochi	18
Art. 64 Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici	18
Art. 65 Accatastamento di legna nei cortili o scantinati	18
Art. 66 Accensioni di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali	19
Art. 67 Incendio – Comportamento	19
Capo IV	
Della quiete pubblica	19
Art. 68 Inquinamento acustico	19
Art. 69 Disposizioni di carattere generale	19
Art. 70 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti	19
Art. 71 Strumenti musicali – Uso nelle pubbliche vie	20
Art. 72 Venditori e suonatori ambulanti	20
Art. 73 Pubblicità sonora	20
Art. 74 Rumori nei locali pubblici, circoli privati e nelle strade	20
Art. 75 Uso di strumenti sonori	20
Art. 76 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori	21
Art. 77 Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni	21
Art. 78 Sale da ballo, cinema e ritrovi	21
Art. 79 Negozi per la vendita di apparecchi radio, giradischi e simili	21

Titolo III	
Capo I	
Industria, arti e mestieri	22
Art. 80 Industrie rumorose e incommode – Licenza	22
Art. 81 Aziende di produzione e/o estrazione di materiali inerti granulati o meno	22
Art. 82 Collocazione, deposito, distanze dalla sede stradale	23
Art. 83 Impianto di macchinari	23
Art. 84 Attività rumorose - locali	23
Titolo IV	
Disposizioni in materia di commercio	24
Capo I	
Disposizioni in materia di commercio in sede fissa	24
Art. 85 Attività commerciale in sede fissa	24
Art. 86 Prezzi – Peso netto	24
Art. 87 Orari delle attività commerciali	24
Art. 88 Pesatura delle merci – Disciplina degli involucri	24
Art. 89 Generi confezionati	24
Art. 90 Generi alimentari contenenti surrogati	24
Art. 91 Vendita delle carni fresche e congelate	25
Art. 92 Tabella per la vendita dei combustibili	25
Art. 93 Suddivisione dei combustibili nei locali di vendita	25
Art. 94 Vendita al minuto dei combustibili	25
Art. 95 Consegna a domicilio dei combustibili	25
Art. 96 Merci – Rifiuto di vendita	25
Art. 97 Ispezione esercizi	25
Art. 98 Forni	26
Art. 99 Vendita di pane	26
Art. 100 Esalazione di merce	26
Art. 101 Requisiti dei locali di vendita	26
Art. 102 Uso di contrassegni del Comune	26
Capo II	
Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche	27
Art. 103 Esercizio del commercio su aree pubbliche	27
Art. 104 Preavviso di cessazione di esercizio	27
Art. 105 Venditori ambulanti – comportamento	27
Capo III	
Disposizioni per i mestieri girovaghi	27
Art. 106 Esercizio dei mestieri girovaghi	27
Art. 107 Facchini	28
Art. 108 Alberghi	28
Art. 109 Baracche per pubblici spettacoli	28
Art. 110 Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti	28
Capo IV	
Manifestazioni con cortei	29
Art. 111 Cortei funebri	29
Art. 112 Processioni – Manifestazioni	29
Titolo V	
Disposizioni finali e transitorie – Sanzioni	29
Art. 113 Violazioni	29

Art. 114 Risarcimento danni	29
Art. 115 Diffida – Esecuzione d’ufficio	30
Art. 116 Concessioni e autorizzazioni – Sospensione	30
Art. 117 Entrata in vigore	30
Indice	31